



<b>CIRCOLARE n.103</b>	<b>Crema, 23.11.2016</b>
<b>Modalità di pubblicazione:</b>	<b>Destinatari:</b>
- <b>Albo Comunicazioni del sito WEB</b> - <b>Albo cartaceo</b>	- <b>A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>

### **ASSENZE PER MALATTIA : DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Si richiamano le modalità previste dalla normativa in vigore in merito alle assenze per malattia.

In base alla normativa di riferimento il personale dipendente **non è più tenuto** a recapitare o spedire a mezzo raccomandata **il certificato medico** attestante la prognosi: quest'ultimo deve essere trasmesso dal medico curante all'INPS in via telematica. A sua volta l'INPS trasmetterà il certificato alla scuola, sempre via telematica.

Permane comunque per il personale l'obbligo di **comunicare tempestivamente e direttamente il proprio stato di malattia al dirigente, tramite gli uffici di segreteria, non oltre l'inizio dell'orario di inizio delle attività didattiche del giorno in cui essa si verifica (ore 8.05)** avendo cura di precisare il **proprio recapito, la ASL di appartenenza con relativo indirizzo** e la **durata presumibile dell'assenza**.

Il dipendente deve comunicare alla scuola il **numero di protocollo attribuito al certificato medico**.

L'Istituzione scolastica può disporre il controllo della malattia, ai sensi del CCNL, fin dal primo giorno d'assenza ed è obbligata a disporre i controlli se l'assenza si verifica in un giorno precedente o successivo una festività o al giorno libero.

Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, **dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne preventiva comunicazione**.

Il comma 3 dell'art. 71 prevede il **controllo della malattia**, anche per assenze di un solo giorno.

**Le fasce di reperibilità** sono fissate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi.

**Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante la fascia di reperibilità dall'indirizzo comunicato, è tenuto a darne preventiva informazione alla scuola.**

Nei primi **dieci giorni lo stipendio è ridotto**, fermo restando il trattamento economico fondamentale ( comma 1 art. 71):

- Di ogni indennità o emolumento con carattere fisso o continuativo;
- Di ogni altro trattamento economico accessorio.
- **Dall'undicesimo giorno** si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.

*La riduzione è disposta per **ogni singola assenza** per malattia (anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni o ci si assenta per un solo giorno). Ogni volta che ci si assenta, nei primi dieci giorni, si subisce la riduzione del trattamento economico.*

**La riduzione dello stipendio non si applica alle assenze per malattia derivanti da:**

- Infortunio sul lavoro o a causa di servizio;

- Ricoveri ospedalieri, day-hospital e periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata, per i quali è necessaria una certificazione rilasciata anche dal medico curante
- Gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Il comma 2 dell'art. 71 prevede che:

Per assenze **superiori a dieci giorni o dalla terza assenza** per malattia nell'anno solare, indipendentemente dalla durata ( quindi anche di un solo giorno ), l'assenza deve essere giustificata mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

**La struttura sanitaria pubblica**, può essere identificata in un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale ( medico di famiglia - cfr Parere UPPA n.45/08 ).

Il rapporto del medico con il servizio sanitario nazionale dovrà risultare dalla certificazione ( C.M. 7/2008).

**Le prestazioni specialistiche presso una struttura privata** dovranno essere certificate oltre che dalla attestazione della struttura in questione, anche dalla prescrizione effettuate da una struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN.

**Per le assenze per visite, terapie, esami clinici**, il dipendente può ricorrere a:

- Permessi brevi ( soggetti a recupero secondo il CCNL)
- Permessi per documentati motivi personali ( 3 giorni all'anno non frazionabili in ore)
- Assenza per malattia ( giustificata da certificato medico )
- Ferie.

Si confida in una puntuale osservanza delle predette norme e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Bettinelli